

DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE n.232 del 15 novembre 2022

OGGETTO: *VII° appalto specifico, nell'ambito del Sistema dinamico di acquisizione per la fornitura di farmaci, emoderivati e biosimilari per il SSR della Regione Campania – ritiro Lotto n.23*

PREMESSO

- che la Regione Campania in attuazione dell'art. 6, comma 1, della L.R. n. 28 del 24 dicembre 2003, modificato dall'art. 1, comma 2, lettera d), della L.R. n. 24 del 29 dicembre 2005, ha costituito “una società per azioni unipersonale ai fini della elaborazione e della gestione di un progetto complessivo, finalizzato al compimento di operazioni di carattere patrimoniale, economico e finanziario, da integrarsi con gli interventi per il consolidamento ed il risanamento della maturata debitoria del sistema sanitario regionale e per l'equilibrio della gestione corrente del debito della sanità”, denominata So.Re.Sa. S.p.A. con sede in Napoli al Centro Direzionale, Isola F/9;
- che la legge finanziaria n.296 del 27 dicembre 2006, all'art.1, comma 455, ha statuito che: “ai fini del contenimento e della razionalizzazione della spesa per l'acquisto di beni e servizi, le regioni possono costituire centrali di acquisto anche unitamente ad altre regioni, che operano quali centrali di committenza ai sensi dell'articolo 33 del codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, in favore delle amministrazioni ed enti regionali, degli enti locali, degli enti del Servizio sanitario nazionale e delle altre pubbliche amministrazioni aventi sede nel medesimo territorio”;
- che l'art. 9 del decreto legge n. 66 del 24 aprile 2014 (Misure urgenti per la competitività e la giustizia sociale), convertito dalla legge 23 giugno 2014, n. 89 prevede al comma 1, che: “Nell'ambito dell'Anagrafe unica delle stazioni appaltanti (...) operante presso l'Autorità per la vigilanza dei contratti pubblici di lavori, forniture e servizi è istituito l'elenco dei soggetti aggregatori di cui fanno parte Consip S.p.A. ed una centrale di committenza per ciascuna regione, qualora costituita ai sensi dell'art. 1 comma 455, della legge 27 dicembre 2006, n. 296” ed, al comma 5, che: “Ai fini del perseguimento degli obiettivi di finanza pubblica attraverso la razionalizzazione della spesa per l'acquisto di beni e servizi, le regioni costituiscono ovvero designano, entro il 31 dicembre 2014, ove non esistente, un soggetto aggregatore secondo quanto previsto al comma 1. (...)”;
- che, pertanto, nel perseguimento dei fini sopra indicati, ai sensi del comma 15 dell'art. 6, della L.R. n. 28 del 24/12/2003 della Regione Campania così come modificato dalla L.R. n.5 del 29/05/2021, la So.Re.Sa. costituisce centrale di committenza regionale ai sensi dell'articolo 3, comma 1, lett. i) del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 (Codice dei contratti pubblici) e soggetto aggregatore ai

sensi dell'articolo 9 del decreto-legge 24/04/2014, n. 66 (Misure urgenti per la competitività e la giustizia sociale), convertito dalla legge 23/06/2014, n. 89, che aggiudica appalti pubblici o conclude accordi quadro di lavori, forniture o servizi destinati alle ASL e AO, alle società partecipate in misura totalitaria dalla Regione Campania, ivi comprese quelle in house, ad eccezione di EAV Srl e di Sviluppo Campania S.p.A., agli enti anche strumentali della Regione, diversi da quelli del trasporto su ferro e su gomma, agli enti locali e alle altre pubbliche amministrazioni aventi sede nel medesimo territorio;

- che il D.P.C.M. 11/11/2014 "Requisiti per l'iscrizione nell'elenco dei soggetti aggregatori (...)" all'art. 1, co. 2, ha stabilito che: "resta comunque ferma l'iscrizione all'elenco della Consip S.p.A. e di una centrale di committenza per ciascuna regione ove costituita ai sensi dell'art. 1, comma 455, della legge 27/12/2006, n. 296, ovvero individuata ai sensi del medesimo art. 9, comma 5, del decreto-legge n. 66 del 2014 convertito dalla legge n. 89/2014";

- che con delibera ANAC n. 781 del 04/09/2019, è stata confermata l'iscrizione (già disposta con Delibera n. 58/2015 e 31/2018) della So.Re.Sa. per la Regione Campania nell'elenco dei Soggetti Aggregatori di cui al predetto art. 9 del D.L. n. 66 del 24/04/2014 convertito dalla Legge n. 89 del 23/06/2014.

DATO ATTO che ai sensi del comma 11-quater dell'art. 15 del D.L. n. 95/2012 convertito con modificazioni dalla L. n. 135/2012, introdotto dall'art. 1 c. 407 della legge di stabilità per l'anno 2017 (legge n. 232 del 11.12.2016), per le procedure pubbliche di acquisto di farmaci biologici a brevetto scaduto per i quali siano già presenti sul mercato i relativi farmaci biosimilari, al fine della razionalizzazione della spesa, si prevede l'utilizzo di accordi quadro che devono coinvolgere tutti gli operatori economici titolari di medicinali a base del medesimo principio attivo e quando i medicinali con lo stesso principio attivo siano superiori a tre;

CONSIDERATO

- che con Determinazione del Direttore Generale n. 201 del 11 ottobre 2022 e rettificata con Determinazione n. 212 del 19 ottobre 2022 è stato indetto il settimo appalto specifico per la fornitura dei farmaci ed emoderivati, occorrenti alle aziende sanitarie della Regione Campania per n. 175 lotti e per un importo complessivo presunto pari € **591.970.096,15** oltre IVA, corrispondente ad un periodo di fornitura di 36 (trentasei) mesi ad eccezione dei lotti nn. 1- 7-19-20-31-35-36-38-50-51-65-70-73-74-78-79-80-84-87-93-94-95-96-97-101-105-108-109-112-116-120-121-122-123-128 129-130 136-143-144-153-154-164-170-171-173-175 per un periodo di fornitura di 24 (ventiquattro) mesi, del lotto n. 22 per un periodo di fornitura di 18 (diciotto) mesi; e dei lotti nn. 11-12-13-14-46-49-52-67-82-83-86-92-117-118-119-125-132-142-149-150-151-152-172 per un periodo di fornitura di 12 (dodici) mesi.

- che è stato proposto ricorso TAR Campania-Napoli dall'operatore economico Teva Italia srl relativamente all'annullamento del lotto n. 23 -per molecola "Iloprost (con siringa per il trattamento fenomeno Raynaud secondario a sclerodermia) inf ev, 50 mcg, fiala (con siringa)" per un fabbisogno di 11.853 fl all'anno e complessivamente di 35.559 per 36 mesi, con un prezzo a base d'asta di 54,99 euro a fiala, per un valore complessivo di 1.955.389,41 euro".

RITENUTO

- opportuno di agire in autotutela, ritirando dalla procedura di gara il lotto n. 23, al fine di ridefinire i quantitativi, rispondenti alle effettive esigenze rappresentate dalle AA.SS. della Regione Campania per garantire la continuità terapeutica.

- pertanto, di rettificare la determinazione n. 212 del 19 ottobre 2022 per la motivazione espressa, rettificando per l'effetto l'importo presunto del VII Appalto Specifico da € **591.970.096,15** oltre IVA ad € **590.014.704,77** oltre IVA.

Tanto premesso, il Direttore Generale, in base ai poteri conferitigli con verbale del Consiglio di Amministrazione del 15 novembre 2021,

DETERMINA

- 1) **di revocare**, in parte qua, la determinazione n. 212/2022 ritirando il lotto n. 23- molecola "Iloprost inf ev, 50 mcg, fiala (con siringa)" per la motivazione sopra espressa;
- 2) **di rettificare**, per l'effetto, l'importo presunto del VII Appalto Specifico da € **591.970.096,15** oltre IVA ad € **590.014.704,77** oltre IVA;
- 3) **di stabilire che** per l'affidamento della fornitura dei prodotti inclusi nel lotto 23- (molecola Iloprost con siringa per il trattamento fenomeno Raynaud secondario a sclerodermia inf ev, 50 mcg, fiala con siringa), dovrà provvedersi con successiva procedura;
- 4) **di pubblicare** il presente atto sul sito internet www.soresa.it, nella sezione "società trasparente/provvedimenti/provvedimentidirigenti/determinazioni", ai sensi dell'art. 29 comma 1 del D. Lgs. n. 50/2016.

Il presente provvedimento è immediatamente esecutivo.

Il Direttore Generale
Ing. Alessandro di Bello

Publicato il 15.11.2022